

intenzione a reiterare dopo la fine del mese di gennaio le condotte che sono state contestate” (p. 25).

Ciò premesso, va ora rilevato che nel corso del reclamo la ha provato il commercio da parte della Srl di prodotti della linea “ for in data 01/02/2024, pacificamente successiva alla scadenza del “*Periodo di Cessione*” (nota 22/02/2024 all. 1 - 8), avvenuta il 15/01/2024, mentre la reclamata non ha né giustificato tale condotta, né dimostrato di aver posto in essere iniziative idonee a ritirare dal commercio i beni caratterizzati dall’uso del marchio

Questa circostanza dimostra la sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, poiché l’attività illecita posta in essere comporta il rischio di un rilevante nocumento per la reclamante, non completamente eliminabile *ex post*.

Essa assorbe inoltre le questioni relative alla valutazione degli inadempimenti reciproci, che tra l’altro formano già oggetto della causa di merito Nrg 20616/2023.

In accoglimento del reclamo, va quindi inibito alla reclamata l’uso del segno e ordinato il ritiro dal commercio dei prodotti con tale segno entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell’art. 131 c. 2 Cpi, si fissa la somma di € 2.000,00 per ogni cosa messa in commercio in violazione dell’inibitoria.

Quanto all’efficacia territoriale di tali misure, è opportuno precisare che la reclamante ha fatto valere la titolarità di marchi Ue e la reclamata non ha contestato che questo Tribunale svolga anche le funzioni di Tribunale dei marchi Ue ai sensi degli art. 123 e seg. Reg. Ue 1001/2017.

Ne discende l’applicabilità delle misure sul territorio di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea.

Le misure che precedono escludono la necessità della pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza.

Le spese di lite del reclamo seguono la soccombenza *ex art. 91 Cpc* e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 6.637,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per le cause di valore indeterminabile con complessità media), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.

L'assorbimento delle questioni relative alla valutazione degli inadempimenti reciproci, che formano già oggetto di una causa di merito, giustifica la compensazione delle spese di lite della fase precedente.

PQM

In modifica dell'ordinanza del 27/11/2023,
inibisce alla Srl l'uso del segno
ordina il ritiro dal commercio dei prodotti con il segno entro il
termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
fissa a carico della Srl la somma di € 2.000,00 per ogni cosa
messa in commercio in violazione dell'inibitoria;
rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della
Srl, relativa alla pubblicazione dell'ordinanza;
condanna la Srl a rimborsare alla le spese di
lite del reclamo, liquidate in € 6.637,00 per compenso, oltre contributo unificato,
spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative alla fase
precedente.
Si comunichi.

Torino, 23/02/2024.

LA PRESIDENTE
dr.ssa Silvia Vitro